

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE "BARACCOPOLI" DELLA CITTA' DI MESSINA

TRA

L'Università degli Studi di Messina, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Salvatore Cuzzocrea, domiciliato per la carica a Messina presso l'Ateneo, Piazza Salvatore Pugliatti n.1

E

il Prefetto, dott.ssa Cosima Di Stani, n.q. di Commissario straordinario del Governo ex art. 11 *ter* L. n. 76/2021 della Prefettura di Messina, domiciliato per la carica a Messina presso la sede della Prefettura, Piazza Unità d'Italia;

Entrambe congiuntamente definite anche "Parti"

PREMESSO CHE

- nella Città di Messina sono presenti intere aree occupate da baracche, costruite dai cittadini messinesi a partire dagli anni successivi al terremoto del 1908, la cui proprietà si è trasmessa di generazione in generazione;
- il numero delle strutture è aumentato notevolmente soprattutto nel Secondo Dopoguerra;
- le condizioni igienico-sanitarie (compresa la presenza di amianto) sono peggiorate sempre più, fino alla recente emergenza legata all'epidemia da Covid-19;
- per far fronte all'annosa situazione emergenziale delle "baraccopoli" di Messina, nell'ambito della conversione in legge del "decreto-Covid", è stata approvata la L. n. 76 del 28 maggio 2021 che prevede all'art. 11 *ter* "*Misure urgenti per le baraccopoli di Messina*";
- in virtù del suindicato articolo - al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della Città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti - sono stati riconosciuti in capo al Prefetto di Messina, dott.ssa Cosima Di Stani, poteri speciali in qualità di Commissario straordinario del Governo;
- è stata, inoltre, autorizzata – per le superiori finalità - una spesa di 100 milioni di euro, da ripartire per tre anni nella misura di 75 milioni per il 2021, 20 milioni per il 2022 e 5 milioni per il 2023, con corrispondente riduzione sia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, sia del Fondo esigenze indifferibili al fine di coprire gli oneri di funzionamento e di personale necessari all'attuazione degli interventi;
- l'Università, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto (commi 2 e 3), "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca*

integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale”;

- l'Università persegue, quindi, una terza missione, opera cioè per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;

CONSIDERATO

- che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di completa riqualificazione e recupero urbanistico delle aree occupate dalle baracche e, quindi, del benessere della collettività e dello sviluppo sociale cittadino, si ritiene conducente instaurare tra le Parti, nel quadro delle rispettive competenze, una proficua collaborazione in vista di una efficace e sinergica azione condivisa;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 (Finalità ed Oggetto)

Le Parti concordano di intraprendere una collaborazione finalizzata alla realizzazione delle attività necessarie per la demolizione, rimozione, smaltimento, risanamento, bonifica e riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché per assicurare il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti.

Gli adempimenti che ciascuna Parte dovrà compiere per consentire, in tempi coordinati, il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, hanno, tra l'altro, ad oggetto l'elaborazione delle strategie progettuali per il processo di demolizione, riqualificazione e recupero urbanistico delle aree cittadine occupate dalle baracche.

Articolo 3 **(Obblighi delle Parti)**

Entrambe le Parti si impegnano, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, a tenersi informate sulle attività da svolgere e sviluppare.

In particolar modo, l'Università si impegna a collaborare, avvalendosi delle professionalità interne, con il Commissario Straordinario, per l'esecuzione di tutte le attività necessarie per le finalità di cui al superiore art. 2, sulla base di quanto concertato con il Commissario medesimo.

Articolo 4 **(Accordi attuativi discendenti)**

Le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Protocollo attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- gli eventuali contributi finanziari necessari;
- i benefici in termini di contenimento delle spese;
- il personale coinvolto.

Articolo 5 **(Tavolo Tecnico Permanente)**

Sarà istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti (come successivamente individuati) di ciascuna Parte, che avrà il compito di programmare e coordinare la complessiva azione descritta all'art. 2, anche con la predisposizione degli eventuali accordi attuativi di cui all'art. 4 del presente Protocollo.

Articolo 6 **(Regole di comportamento presso la sede delle altre Parti)**

Il personale di una delle Parti che si dovesse recare presso le aree interessate dalle attività e/o presso la sede dell'altra Parte, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Articolo 7

(Attività mediatica)

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine, le Parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le Parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Articolo 8

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Articolo 9

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni nonché dal Reg. UE 2016/679.

Articolo 10

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Protocollo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Tavolo Tecnico, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

Articolo 11

(Referenti responsabili per l'attuazione del presente Protocollo)

Il Referente per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si identifica nella carica apicale di ciascuna Parte o suo delegato.

Articolo 12

(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività intellettuali svolte saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo Accordo tra le Parti.

Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

Articolo 13

(Durata e recesso)

Il presente Protocollo avrà una durata pari a quella dell'incarico del Commissario (12 mesi) salvo eventuale proroga o rinnovo non oltre il 31 dicembre 2023, mediante atto scritto tra le Parti.

Tale durata inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione¹.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Protocollo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta, a mezzo PEC, da inviare all'altra con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti (compresi quelli nell'ambito degli eventuali Atti esecutivi di cui all'art. 4) dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 14

(Modifiche al Protocollo)

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al presente Protocollo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

Art. 15

(Divieto di cessione)

Il presente Protocollo non potrà essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 16

(Risoluzione)

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 17

(Oneri finanziari e Costi)

Per l'esecuzione del presente Protocollo, le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

Art. 18

(Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, per qualunque controversia, diretta, o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 19

(Firma digitale, registrazione e bollo)

Il presente Protocollo verrà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis L. 241/90, a pena di nullità dello stesso e le comunicazioni tra le Parti, relativamente all'invio di documenti in formato digitale, avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Le spese di registrazione del presente Protocollo, da sostenere all'occorrenza, si intendono a carico della Parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'Università che l'assolverà virtualmente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

**Il Prefetto, n. q. di Commissario
Straordinario del Governo ex art. 11
ter L. n. 76/2021 della Prefettura di
Messina**

Dott.ssa Cosima Di Santi

L'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea